

Scadenza: 31/12/2022

Finalità	Il Bonus formazione 4.0 è un credito d'imposta inserito nel Piano Nazionale Transizione 4.0 per supportare la trasformazione digitale delle imprese. Il "Bonus Formazione 4.0" è un credito di imposta a supporto della trasformazione digitale delle imprese. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0 e definito dal Decreto Interministeriale 4 maggio 2018, l'incentivo è stato confermato ed esteso all'interno del Piano Nazionale Transizione 4.0, il nuovo piano biennale di politica industriale nazionale finanziato dalla Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020). L'obiettivo è formare o consolidare competenze dei dipendenti nell'ambito delle tecnologie che abilitano l'industria 4.0, ovvero la fabbrica della quarta rivoluzione industriale.
Territorio di intervento	Nazionale
Il beneficio è cumulabile	Il beneficio è cumulabile con altre forme di agevolazioni.
Soggetti Beneficiari	<p>Possono accedere al credito di imposta formazione 4.0 - istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 46 a 56, legge n. 205/2017), modificato con la legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, commi 210-217) e, da ultimo, prorogato (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022) e rafforzato dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 1064 lettera l) - tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.</p> <p>Requisiti necessari sono: il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; il versamento regolare dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p> <p>Sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>Il bonus spetta anche agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività (decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018).</p>
Tipologia di Attività Ammissibile	<p>Per beneficiare del credito d'imposta "Formazione 4.0" le attività formative dovranno essere destinate al personale dipendente dell'impresa e riguardare le seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • big data e analisi dei dati; • cloud e fog computing; cybersecurity; • simulazione e sistemi cyber-fisici; • prototipazione rapida; • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; • robotica avanzata e collaborativa; • interfaccia uomo-macchina; • manifattura additiva (o stampa 3D); • internet delle cose e delle macchine; • integrazione digitale dei processi aziendali. <p>Le attività formative dovranno essere svolte internamente attraverso personale dipendente o, nel caso di erogazioni da soggetti esterni all'impresa, dovranno essere commissionate a: <i>soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l'impresa ha sede legale o operativa; università pubbliche o private o strutture ad esse collegate; soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001; soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37; Istituti Tecnici Superiori.</i></p>
Tipologia di spese Ammissibili	<p>Le spese ammissibili al credito d'imposta "Formazione 4.0" si dividono tra spese di personale, costi di esercizio, costi dei servizi di consulenza.</p> <p>Sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese di personale relative ai formatori per le ore di insegnamento nonché quelle

1

"AdIM News" testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Non è consentito modificare in alcun modo la InfoNews ricevuta per mail a scopo informativo e presente nel Sito www.adim.info né riprodurla né distribuirla o in altro modo utilizzarla a scopi pubblicitari o commerciali senza espressa autorizzazione dell'AdIM S.r.l., In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del sito e del materiale ricevuto. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.

- relative ai discenti e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore in cui i discenti hanno seguito la formazione;
- i **costi di esercizio** relativi a formatori e discenti direttamente connessi al progetto di formazione: le spese di viaggio, i materiali e le forniture di diretta attinenza formativa, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota riferita all'uso esclusivo nel progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per discenti che sono lavoratori con disabilità.
 - i **costi dei servizi di consulenza** connessi al progetto di formazione e le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati e che partecipi come docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Affinché le spese siano ritenute ammissibili, il loro sostenimento deve essere certificato dal soggetto incaricato della **revisione legale dei conti**. Una certificazione che deve essere allegata al bilancio. Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione legale: in questo caso, la spesa sostenuta per adempiere l'obbligo di certificazione contabile, entro i 5000 euro, è ammissibile a incremento diretto del credito d'imposta. Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

2

Modalità di richiesta

Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta "Formazione 4.0" devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, perché possa acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia dell'incentivo. Il bonus "Formazione 4.0" deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono state sostenute le spese ammissibili e ai periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. L'incentivo è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 all'Agenzia delle Entrate.

Agevolazione Finanziaria

Agevolazioni previste

Dimensioni	Aliquota	Beneficio massimo
Piccola impresa	50%	€ 300.000
Media impresa	40%	€ 250.000
Grande impresa	30%	€ 250.000

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Documentale

Mod. 7.08

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all'assistenza e alla consulenza per la predisposizione delle domande di finanziamento. E' possibile contattarci al n. 081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info